

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 06/06/2024

Oggetto: SICUREZZA URBANA (ART. 54 C.4 D.LGS 267/2000)
NORME RELATIVE AL DIVIETO DI UTILIZZO E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE,
BICCHIERI O CONTENITORI DI VETRO E DI CONSUMO DI
BEVANDE ALCOLICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- le aperture serali / notturne degli esercizi commerciali e dei locali pubblici ogni giovedì, così come l'approssimarsi del periodo estivo, per esperienza maturata, moltiplicano il numero degli avventori;
- in passato si sono verificati episodi di incuria con pericolo per le persone, realizzati con l'indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri ed oggetti in vetro, poi abbandonati lungo le pubbliche vie con vetri rotti e bottiglie in cocci;
- proprio la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e soprattutto dei bambini che usufruiscono di parchi, giardini e delle aree pubbliche del centro città;
- tali oggetti in vetro, quando abbandonati lungo le pubbliche vie, impongono successivamente la necessaria soluzione del problema della loro rimozione agli operatori ecologici, con ciò originando la conseguente necessità di prolungare i tempi del loro servizio, al fine di recuperare e correttamente conferire i materiali vetrosi, la cui rimozione deve essere fatta con le cautele volte a garantire la sicurezza personale degli operanti;

CONSIDERATO pertanto che possano sussistere oggettive condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubbliche e con ciò non siano possibili escludere (seppure quale lesioni alle persone ma anche danni alle cose) conseguenze invece prevenibili o, più efficacemente, contrastabili con l'adozione del divieto, **dal 13 giugno al 26 luglio 2024** e più precisamente **dalle ore 18.00 di ogni giovedì, alle ore 06.00 di ogni venerdì**, per il solo centro città (delimitato da C.so Europa, Via C. Ferrari, Via V. Veneto, Via Volta, Via Torino, P.za Libertà, Via Milano, C.so Europa) ma anche in ogni altra occasione temporale e per ogni zona/Via cittadina, previo semplice richiamo alla presente Ordinanza Sindacale, alla vendita di bevande se contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in VETRO, sempre che la conseguente consumazione si realizzi all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

DATO ATTO che negli anni trascorsi e vigendo similare Ordinanza Sindacale, non si sono verificati episodi turbanti l'Ordine e la Sicurezza pubblica, con ciò risultando fattivamente dimostrata l'efficacia di quell'atto;

RILEVATO CHE eguali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica sussistono per eventuali vendite e/o consumo di bevande, se contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in VETRO, ma anche per il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno dei parchi cittadini e ciò senza alcun limite di giorno ed ora;

Visto l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267;

Vista la legge 25 agosto 1991 n°287;

Visto l'art. 16 della legge n°3 del 16 gennaio 2003;

ORDINA

per ragione di tutela dell'Ordine e della Sicurezza pubblica, quanto segue:

A. Nel solo "centro città" (delimitato da C.so Europa, da Via C. Ferrari, Via V. Veneto, Via Volta, Via Torino, P.za Libertà, Via Milano, C.so Europa) in concomitanza delle aperture serali dei negozi, **dalle ore 18.00 di ogni giovedì, sino alle ore 06.00 di ogni venerdì, dal 13 giugno al 26 luglio 2024**, è fatto DIVIETO:

- di vendita per asporto, di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in genere di VETRO, da parte di personale operante presso pubblici esercizi, attività commerciali in sede fissa e su area pubblica, laboratori artigiani e circoli privati (fanno eccezione le superfici di somministrazione autorizzate). Il divieto trova applicazione anche riguardo a distributori di tipo automatico.
- di consumo e/o disponibilità di bevande in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in genere, purché in VETRO, fatta eccezione se queste attività siano realizzate entro le superfici di somministrazione autorizzate.

E' libera la vendita per asporto di bevande in contenitori non vetrosi.

I divieti di cui sopra, ai due punti precedenti, trovano applicazione anche al di fuori del "centro città", ma entro i confini cittadini e sempre a tutela dell'Ordine e della Sicurezza pubblica; questo previa adozione di apposita Ordinanza Sindacale richiamante il presente atto e limitatamente al periodo temporale di volta in volta previsto, quale durata dei diversi eventi/iniziative/manifestazioni.

B. All'interno dei parchi cittadini e senza alcun limite di giorno ed ora, è fatto DIVIETO:

- di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- di consumo e/o disponibilità di bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in VETRO.

DISPONE

Che la presente ordinanza, a cura della Segreteria Area 5, sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;
- trasmessa:
 - all'Ufficio Comunicazione, per la divulgazione agli organi d'informazione attraverso un comunicato stampa in cui dovrà essere riportato il dispositivo del presente provvedimento, la portata e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione;
 - all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Milano - Corso Monforte, 31 - 20122 Milano;
 - al Comando Stazione Carabinieri - via Sandro Pertini, 6 - Rho;- al Commissariato P.S. di Rho;
 - al Commissariato della Polizia di Stato - Rho Pero - via Sauro n.13 - Rho;



- al Comando Guardia di Finanza - via Dei Martiri, 5 - Rho;
- al Comandante della Polizia Locale - sede;
- a tutte le Direzioni d'Area del Comune di Rho - sede;

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo di Euro 500,00 per i pubblici esercizi e di somministrazione e di Euro 50,00 per i consumatori di bevande in contenitori di vetro.

IL SINDACO

Andrea Orlandi